

CORTE D'APPELLO di L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati

Dott. Barbara Del Bono - Presidente

Dott. Francesca Coccoli - Consigliere

Dott. Mariangela Fuina - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in II grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da

C.A.L., nato a C. il (...) (C.F.: (...)) ed ivi residente località P.C. via della P. s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. ...del Foro di L'Aquila come in atti

-APPELLANTE-

CONTRO

C.L., nata a C. (A.) il (...) (C.F.: (...)) ed ivi residente località P.C. alla via C. n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti..., come in atti

-APPELLATI -

NEI CONFRONTI DI

C.A., V.C.

-APPELLATI-

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 75/2022 pubblicata in data 17.03.2022

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione C.L. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Avezzano il fratello C.A.L. al fine di procedere, previa collazione della donazione indiretta compiuta dal de cuius con atto notarile del 26.06.1978 in favore del convenuto nonché delle ulteriori donazioni compiute con atto notarile del 21.03.1991 in favore di entrambi i figli, allo scioglimento della comunione ereditaria con divisione dell'asse ereditario complessivo.

Esponeva che il comune padre, C.G., era deceduto il 20.06.2011 lasciando un testamento olografo pubblicato il 05.06.2016 con cui provvedeva a ripartire parte dei propri beni tra i due figli con indicazione anche di due legatari nelle persone di C.A. e V.C..

Si costituiva C.A.L. chiedendo preliminarmente integrarsi il contraddittorio nei confronti dei due legatari indicati nel testamento; dichiarava di voler aderire alla domanda di divisione ma opponendosi alla richiesta di collazione e quindi dell'inclusione nella massa ereditaria dell'immobile sito in R., oggetto dell'atto notarile del 26.06.78, avendone acquistato la nuda proprietà pagando il corrispettivo di L. 6.500.000 con proprie sostanze. Svolgeva domanda di riduzione ex art. 553 c.c. per il caso di accertata lesione di legittima e chiedeva che la collazione fosse compiuta per imputazione del valore economico dei beni ricevuti in donazione alla propria quota, con deduzione delle migliori apportate.

Integrato il contraddittorio nei confronti dei due legatari, si costituiva in giudizio solo C.A. chiedendo accertarsi l'acquisto, in proprio favore, del compendio oggetto del legato.

Dichiarata la contumacia di V.C., concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. la causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e con l'espletamento della CTU per la ricostruzione della massa ereditaria, la redazione dei progetti divisionali e la verifica dell'eventuale lesione della legittima del convenuto, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta il 19.05.20. Rimessa sul ruolo per ulteriori approfondimenti peritali, all'udienza del 12.10.21, la causa, acquisite le conclusioni delle parti, veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

1.1 Il Tribunale di Avezzano con la sentenza n. 75/2022 pubblicata il 17.03.2022 dichiarava aperta la successione in morte di C.G. e lo scioglimento della comunione ereditaria fra i due coeredi C.L. e C.A.L. in relazione ai beni di cui alla parte motiva; accertava il diritto di C.A. a ricevere a titolo di legato testamentario i beni descritti nella parte motiva; rigettava la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta dal convenuto; in parziale accoglimento della domanda attrice, dato atto da un lato del conferimento per imputazione del valore dei beni ricevuti dai coeredi per donazione

compiuta dal de cuius con atto notarile del 21.03.91 e dall'altro , delle attribuzioni per singoli beni immobili operate direttamente dal testatore, provvedeva alla divisione del residuo asse ereditario tra i due eredi legittimi ex art. 655 c.c. formando due distinti assegni con attribuzione di un conguaglio riguardo il secondo assegno, di Euro 2.197,00 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo e delegando, con separata ordinanza, le operazioni di sorteggio al notaio Dott.ssa A.C..

Le spese di lite venivano compensate tra le parti ponendo a carico di parte attrice e del convenuto C.A.L. ,in ragione della metà ciascuno, le spese di CTU.

Il Tribunale di Prime Cure premetteva che al condividente spetta un diritto potestativo all'attribuzione della quota del compendio ereditario con la finalità di far cessare la comunione sull'intero patrimonio del de cuius e che nei giudizi divisorii, accanto ad una componente contenziosa rispondente a finalità privatistiche delle parti, vi è una componente pubblicistica da individuarsi nella certezza delle risultanze dei registri immobiliari in termini di stabilità, validità ed efficacia degli atti con la conseguenza che è onere di chi agisce dar prova della qualità di comproprietario dei beni, immobili e mobili, oggetto della comunione, non essendo assolto l'onere probatorio mediante la non contestazione della parte nei cui confronti la domanda è stata posta.

Precisava il Tribunale, che l'onere della prova si presenta più elastico rispetto a quello richiesto nelle azioni petitorie di rivendica e negatorie, mirando il giudizio di divisione ad accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 10067/20) per la quale non costituisce adempimento richiesto anche nella divisione giudiziale la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relativi agli immobili da dividere, dovendosi acquisire le informazioni di cui all'art. 567 c.p.c. quando la divisione debba avvenire mediante vendita ,a tutela del terzo acquirente.

Nel caso di specie, secondo il Primo Giudice , l'onere probatorio risulta assolto dalle parti con la produzione della documentazione catastale e della relazione notarile relativi al compendio immobiliare ricompreso nell'asse ereditario del de cuius e descritti in sede di CTU estimativa.

Spiegava il Tribunale che dalla massa ereditaria andavano espunti i beni immobili su cui neanche mediante le indagini del CTU era stato possibile determinare la titolarità della proprietà o comproprietà del bene in capo al de cuius , mentre vi andavano ricompresi i beni ricevuti dai condividenti in virtù di donazioni effettuate in vita dal padre, per le quali entrambe le parti si erano avvalse della facoltà di chiedere che la collazione avvenisse per imputazione alla massa ereditaria del valore del bene ricevuto in donazione, stimato al tempo dell'apertura della successione.

Il Primo Giudice escludeva dalla massa ereditaria l'immobile sito in R. via D.C. n. 48 (oggetto della compravendita del 26.06.78) in quanto non si trattava di donazione indiretta della nuda proprietà del bene compiuta dal testatore in favore del figlio A.L.C., come sostenuto dall'attrice, bensì di un'autentica compravendita essendo emerso dall'istruttoria che il convenuto , già prima della formalizzazione dell'atto notarile di compravendita, aveva versato alla parte venditrice la complessiva somma di L. 6.500.000 (laddove il prezzo complessivo dell'immobile era di L.

9.000.000): circostanza, quella dell'avvenuto pagamento confermata dal teste C.A., moglie del convenuto e dal fatto che nell'atto notarile si sia dato atto della dichiarazione della parte venditrice di aver ricevuto prima della stipula il corrispettivo dalla parte acquirente senza specificare se fosse stato pagato da uno degli acquirenti o da entrambi; a ciò si aggiungeva che nel testamento dedotto in causa , lo stesso testatore sembrava alludere all'intervento del figlio nel pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto dell'immobile.

Il Tribunale di Avezzano riteneva infondata la domanda di riduzione svolta in via subordinata dal convenuto , in quanto in base alla stima compiuta in sede di approfondimento peritale dal CTU risultava un valore complessivo dell'asse ereditario , all'epoca dell'apertura della successione e al netto dei debiti lasciati dal de cuius, di Euro 637.402,00 , con esclusione di ulteriori beni immobili (rispetto ai quali non risultava provata la titolarità o contitolarità in capo al defunto) e tenendo conto che la quota di riserva spettante a ciascun dividendo risultava ex art. 537 c.c. pari ad Euro 212.467,34, verificato il valore dei lasciti già compiuti dal de cuius (per testamento e per donazione).

Riguardo la formazione degli assegni divisionali, il Tribunale evidenziava che buona parte dei beni mobili e immobili risultavano già essere oggetto di attribuzione specifica da parte del testatore convenendo con la ricostruzione del CTU secondo il quale il testatore aveva attribuito alla figlia L.C. non solo l'immobile di via P. 15 ma anche quello di via P. n. 13; concordava il Primo Giudice con la ricostruzione del CTU in ordine all'assegnazione del capannone industriale di via T., essendosi verificata la condizione prevista dal testatore circa la non accettazione della divisione dallo stesso predisposta da parte del figlio A.C. (espressa mediante la domanda di riduzione per lesione di legittima) per cui , alla luce dell'ulteriore disposizione prevista per detta evenienza dal de cuius, il predetto bene andava attribuito quanto al sub (...) con corte annessa al convenuto, e quanto ai sub (...) e (...) con corte annessa all'attrice.

Concludeva il Primo giudice indicando la formazione di due assegni divisionali relativi ai restanti beni (al netto delle attribuzioni operate dallo stesso testatore e dei beni oggetto di legato in favore dei due chiamati in causa), e composti in maniera omogenea comprendendovi in eguale misura sia beni immobili che beni mobili, di cui il primo con un valore complessivo all'attualità di Euro 16.180,00 e il secondo di Euro 11.786,00 con attribuzione di un conguaglio di Euro 2.197,00

In mancanza di istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. e non sussistendo , come accertato dal CTU, elementi di collegamento tra i beni e tra gli eredi, ai fini dell'assegnazione degli assegni divisionali il Primo Giudice disponeva il ricorso ex art. 729 c.c. al criterio residuale del sorteggio delegando, con separata ordinanza, tale operazione ad un notaio.

Nessun conguaglio era dovuto riguardo ai beni imputati dai coeredi alla massa per collazione risultando di valore pressoché identico (divergendo per soli Euro 1000,00)

Accertava il diritto del legatario costituito C.A., tenendo conto del tenore delle disposizioni testamentarie e della valutazione del CTU, a ricevere a titolo di legato i beni descritti eccetto

l'autocarro Fiat Iveco 35 F8 Daily tg (...) considerando che il testatore aveva inteso lasciare al nipote "l'attrezzatura edile"; all'altra nipote V.C. risultava attribuita l'autovettura Lancia Y tg (...).

Riguardo le spese di lite stante la sostanziale soccombenza reciproca delle parti, il Collegio ne disponeva l'integrale compensazione mentre le spese di CTU venivano ripartite al 50% fra le parti.

2. Avverso la sentenza n. 75/2022 del Tribunale di Avezzano ha proposto appello C.A.L., , senza impugnazione dei capi della sentenza di primo grado riguardanti V.C. e C.A., per i motivi di seguito indicati:

2.1 Il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore abbia formulato la domanda di riduzione in via subordinata.

Ai sensi dell'art. 342 comma 1 n. 2 c.p.c. errata interpretazione della domanda e quindi, violazione indiretta dell'art. 112 c.p.c.

Secondo l'appellante il Primo Giudice ha errato nell'interpretazione della domanda non avendo chiesto di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie "in via subordinata" bensì di aver proposto una domanda "condizionata", ossia sottoposta alla condizione della verifica della lesione della quota di legittima a seguito della divisione effettuata secondo i criteri previsti dal testatore, il cui rispetto era stato espressamente invocato dall'appellante (convenuto in primo grado).

Argomenta di aver proposto la domanda di riduzione in via condizionata nel presente giudizio di divisione per ragioni di economia processuale per cui, non essendosi verificata la lesione o violazione del diritto costitutivo fondamento dell'interesse ad agire , la predetta domanda non doveva essere scrutinata dal Primo Giudice : pertanto l'esame della domanda , non essendosi avverata la condizione, ha determinato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la violazione di legge di cui all'art. 342 co. 1 c.p.c.

La sentenza impugnata viene quindi censurata in quanto il Tribunale nel ritenere formulata una domanda di riduzione in via subordinata e, quindi, contestata dall'appellante la divisione operata dal testatore , ha ritenuto che dovesse applicarsi la disposizione testamentaria che escludeva il capannone di via T. dalla massa ereditaria da dividere in parti uguali; pertanto con la riforma della sentenza il predetto capannone andrà ricompreso nell'asse ereditario caduto in comunione fra gli eredi e da dividersi in parti uguali tra gli stessi.

2.2. Il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto di dover espungere dalla massa ereditaria il capannone di via T. sul presupposto che l'esperimento dell'azione di riduzione costituisca contestazione della divisione operata dal de cuius:

-ai sensi dell'art. 342 comma 1 n. 2 c.p.c. violazione falsa applicazione degli artt. 553 e ss. c.c. per avere il Primo Giudice male interpretato la natura dell'azione di riduzione;

-ai sensi dell'art. 342 comma 1 n. 1, diversa ricostruzione del fatto compiuta dal Primo Giudice

Con questo motivo contesta la sentenza impugnata per aver qualificato l'azione di riduzione come azione idonea a contestare la divisione operata dal de cuius, mentre in realtà la presuppone in quanto con tale azione l'erede verifica se la divisione abbia comportato o meno la lesione della propria quota di riserva e, in caso positivo, vi è la richiesta di essere reintegrato.

Argomenta che si tratta di due azioni ontologicamente diverse in quanto per l'azione di riduzione non vi è litisconsorzio necessario né dal lato attivo né dal lato passivo e può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario.

Ad ulteriore riprova dell'erroneità della sentenza di primo grado, l'appellante ribadisce di aver proposto l'azione di riduzione in via condizionata per mera economia processuale in quanto, se avesse atteso l'esito del giudizio di divisione (ove il capannone sarebbe caduto nei beni in comunione ereditaria da dividere in parti uguali fra i coeredi) una volta passata in giudicato la sentenza di divisione avrebbe potuto agire in riduzione (in caso in cui la divisione operata dal testatore avesse comportato la lesione della quota di riserva) , senza incidere però sulla divisione già operata per cui ne deriva che la domanda di riduzione svolta dall'appellante non può comportare l'effetto individuato dal Primo Giudice di contestazione della divisione operata dal de cuius, avendo per di più l'appellante chiesto che venisse rispettata la divisione indicata nel testamento.

Ribadisce l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere sussistente la contestazione da parte dell'appellante della divisione operata dal de cuius e ritiene di conseguenza che il capannone di via T. rientra nella massa ereditaria caduta in comunione tra gli eredi da dividersi in parti uguali secondo l'ipotesi n. 2 " assegnazione dell'immobile di via P. a L.C. e dei capannoni industriali come da indicazioni testamentarie nell'ipotesi della accettazione da parte di A.C. "della quietanza" del progetto di divisione elaborato dal CTU di cui a pag. 9 della nota integrativa alla consulenza d'ufficio datata 27.05.21.

3. Nella sua comparsa di costituzione in appello C.L. chiede il rigetto del gravame proposto e precisa, in ordine al primo motivo di appello, che la proposizione dell'azione di riduzione ha comportato la contestazione del testamento in quanto, in caso contrario, l'asse ereditario sarebbe stato diviso sulla base del testamento per i beni ivi menzionati e in parte ab intestato per i beni residui. L'azione di riduzione ha ampliato il thema decidendum imponendo un'attività istruttoria che sarebbe stata inutile se l'appellante avesse aderito alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria sulla base della volontà del testatore.

Contesta il secondo motivo di appello per il quale l'azione di riduzione non può qualificarsi come azione idonea a contestare la divisione operata dal testatore, evidenziando i passi del testamento ove emerge la volontà del testatore di impedire al figlio A. di avanzare pretese ulteriori rispetto a quanto ha inteso assegnargli e prevedendo, in caso di mancata acquiescenza, una diversa suddivisione del capannone. essendo la volontà del testatore quella di compensare la donazione indiretta fatta, a suo tempo, in favore del figlio attribuendo una quota maggiore alla figlia L..

4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 23.01.2024, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate e con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Ai fini della decisione appare opportuno rammentare alcuni aspetti relativi all'azione di riduzione e a quella di divisione.

Come è noto l'azione di riduzione (artt. 554 e 555 c.c.) è lo strumento che la legge riconosce al legittimario a tutela delle disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius lesive della legittima in quanto eccedenti i limiti della quota disponibile. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 17926/20) "le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è azione costitutiva il cui accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazioni della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli compete a norma di legge". Precisa la Suprema Corte che "L'azione di riduzione presuppone la riunione fittizia (Cass. n. 3896/1968), che è una operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva (Cass. n. 2566/1963); inoltre " la ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell'azione di riduzione"

Si tratta dunque di un'azione che ha natura di accertamento costitutivo con l'obiettivo di verificare la congruenza delle disposizioni testamentarie e degli atti di liberalità compiute dal de cuius con quanto stabilito dalla legge a tutela dei legittimari.

A ciò si aggiunga che nel proporre la domanda di riduzione il legittimario "deve denunciare la lesione della legittima" e tale denuncia "implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario" pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'azione di riduzione non può essere intesa come "condizionata" essendo l'accertamento del rispetto della legittima proprio l'oggetto della domanda; inoltre nel denunciare la violazione della legittima il legittimario, nel caso di specie l'appellante, esprime necessariamente il proprio dissenso rispetto alle disposizioni testamentarie contestando la divisione operata dal de cuius, tant'è che in caso di esito positivo dell'azione di riduzione e ottenuto il riconoscimento ad una quota (astratta) del patrimonio ereditario al legittimario, si apre la possibilità di proporre contro il beneficiario della disposizione lesiva della legittima (o contro gli aventi causa del beneficiario ex artt. 561 e 563 c.c.) un'azione (di condanna) di restituzione per ottenere uno o più beni specifici.

Riguardo i rapporti con l'azione di divisione, giova rammentare , seguendo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 18468/20, Cass. n 9192/17) che "l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione"; inoltre (da ultimo Cass. n. 5978/24) "per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, in caso di legittimario pretermesso, le azioni di riduzione e di divisione possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 2367/1970; Cass. n. 1077/1964; Cass. n. 1206/1962). Il principio è stato ribadito anche di recente, essendosi confermato che l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (Cass. n. 31125/2023; Cass. n. 19284/2019), con la conseguenza che solo all'esito della verifica della lesione della legittima si può procedere alla divisione.

Non appare condivisibile neppure l'assunto dell'appellante di aver fatto ricorso all'azione di riduzione nel presente giudizio per ragioni di economia processuale né che possa porsi un eventuale problema di giudicato in quanto la Suprema Corte ha precisato che (Cass. n. 18468/20) "in considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione ,il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sull'insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede dividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni. Differenti, infatti, sono i presupposti delle due azioni, proprio perché

la collazione presuppone evidentemente un relictum ancora esistente tra i coeredi, che invece può anche non esservi ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, ove il de cuius abbia esaurito i propri beni per effetto di donazioni compiute in vita (cfr. Cass. n. 15026/2013). Ancora sul piano soggettivo, mentre la collazione opera esclusivamente tra i coeredi indicati dall'art. 737 c.c., l'azione di riduzione può essere indirizzata verso chiunque abbia ricevuto donazioni o liberalità, a prescindere dalla qualifica di coerede, atteso che la finalità della collazione, come specificato anche da Cass. n. 21896/2004/ è quella di conservare tra gli eredi stessi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo la divisione tra i coeredi in proporzione delle quote a ciascuno spettanti, indipendentemente dall'esperimento dell'azione di riduzione che invece mira a - preservare l'integrità della quota di riserva del legittimario (cfr. Cass. n. 2704/1975). In tal senso si è chiarito (Cass. n. 14864/2000) che, ancorché l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria comporti, come quello dell'azione di riduzione, la collazione e l'imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, mentre la "causa petendi" della prima è la qualità di erede ed il "petitum" l'attribuzione della quota ereditaria, la "causa petendi" della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il "petitum", pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni. Ciò conferma che (Cass. n. 3821/2000) l'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome (per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere; ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario indipendentemente dalla divisione).

Da ciò consegue che la domanda di riduzione non può considerarsi una domanda condizionata rispetto alla lesione della legittima essendo, al contrario, proprio la verifica del rispetto della quota di legittima riconosciuta dalla legge l'oggetto dell'azione tant'è che il Tribunale ha disposto la CTU finalizzata alla ricostruzione della massa ereditaria, verificando l'eventuale lesione della quota di legittima spettante all'appellante (quindi le quote assegnate agli eredi) e la redazione dei progetti divisionali: nel caso non fosse stata proposta l'azione di riduzione , si sarebbe invece potuto procedere direttamente alla divisione sulla base del testamento , una volta ricostruito il compendio ereditario mediante riunione fittizia del relictum e del donatum riguardo i beni ivi ricompresi e facendo ricorso per i beni residui alle norme sulla eredità ab intestato.

Essendo dunque l'oggetto dell'azione di riduzione proprio la denuncia della violazione della legittima da parte del de cuius e quindi un mezzo di integrazione della legittima sui beni oggetto di disposizioni testamentarie e di donazioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, la proposizione della domanda da parte di C.A.L. ha comportato la contestazione della divisione operata dal defunto padre e quindi deve ritenersi avverata, come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado, la condizione prevista nel testamento ove , in caso di non accettazione da parte del figlio A. ("se A. non dovesse firmare la quietanza a questo che ho scritto") delle disposizioni testamentarie con pretese sulla legittima o di altra natura, il de cuius aveva previsto che la suddivisione del capannone di via T. non fosse in parti uguali fra i due coeredi , escludendo tale bene dalla comunione ereditaria.

Né l'appellante può sostenere di aver aderito alle disposizioni del testatore avendo proposto l'azione di riduzione, lamentando in tal modo la lesione della legittima e ponendo in discussione la divisione operata dal de cuius; pertanto corretta è la decisione del Primo Giudice di aderire all'assegnazione degli immobili secondo l'ipotesi n. 1 prospettata nella CTU del 27.05.21 ed elaborata per il caso,

previsto nel testamento, di non accettazione da parte di C.A.L. delle disposizioni paterne determinandosi in tal modo l'applicazione della clausola del testamento, che disponeva una diversa ripartizione fra i coeredi del capannone di via T. e ciò nel rispetto della volontà del testatore.

Pertanto, in conclusione l'appello, ritenuta assorbita ogni altra questione, va rigettato.

6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminato complessità bassa) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruttoria.

7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) RIGETTA l'appello;
- 2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
- 3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.

Conclusione

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio da remoto del giorno 31 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2024.